



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MRT-2) PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **tre**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica **ORDINARIA**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CERATO Fabio	SINDACO	SÌ
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	SÌ
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	GIUST.
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	GIUST.
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	SÌ
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	SÌ
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	SÌ
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	SÌ
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	SÌ
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, STROBBIA Roberto e OGGERO Tiziana.

Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C.C. n. 12 del 03/06/2024

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MRT-2) PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che all'art. 8 comma 1 recita: “*Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento*”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia Ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- le deliberazioni dell'ARERA n. 443/2019, n. 444/2019, n. 57/2020, n. 158/2020, n. 2/2020, n. 238/2020 e n. 493/2020 con cui sono stati definiti i criteri per la redazione dei piani economico-finanziari TARI adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 con la quale vengono definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita: *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25.02.2022, n. 15 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;

PRESO ATTO che limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024;

RAMMENTATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale 24/10/2002, n. 24, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Vigone, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

RILEVATO che in ottemperanza all'art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif., l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 1 in data 26.04.2024 con cui veniva approvato l'aggiornamento dei PEF comunali per il biennio 2024-2025;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo del PEF TARI relativo al Comune di Vigone per l'anno 2024 è pari a € 833.632,00 I.V.A. di legge compresa, cui detrarre l'importo di € 20.956,00 derivante dal rimborso del MIUR, rimborso dell'IVA ed entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

TENUTO CONTO che il valore massimo ammissibile che è possibile riscuotere in tariffa nel rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021, è pari ad € 812.676,00 corrispondente all'importo totale della TARI 2024 da coprirsi con la contribuzione degli utenti;

ATTESO che l'ufficio tributi del Comune di Vigone, nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, provvederà all'emissione di appositi avvisi di pagamento con scadenza 30.06.2024, 30.09.2024 e 16.12.2024;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. che prevede:

- *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*
- *“15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla*

data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI 4 (Consiglieri Cristina VIOTTO, Ivan AUDERO, Francesca AUDERO, Andrea FAUDA) resi per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l'anno 2024, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati al presente atto, con l'allegata relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposto da Acea Pinerolese Industriale S.p.A, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- **DI PRENDERE ATTO** dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario TARI del Comune di Vigone per il biennio 2024-2025, allegato alla presente, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 1 del 26.04.2024, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
- **DI DARE ATTO** che l'ufficio tributi del Comune di Vigone, nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, provvederà

all'emissione di appositi avvisi di pagamento con scadenza 30.06.2024, 30.09.2024 e 16.12.2024;

- **DI PRENDERE ATTO** degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema regolatorio n. 1 "livello qualitativo minimo" per il periodo 2022-2025 così come definito dall'art. 3 – TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 del 11/06/2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Consorzio Acea Pinerolese al fine della trasmissione dello stesso all'Autorità entro trenta giorni dalla sua adozione, come previsto all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI 4** (Consiglieri Cristina VIOTTO, Ivan AUDERO, Francesca AUDERO, Andrea FAUDA) resi per alzata di mano, al fine di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2024 entro la scadenza del 30.06.2024.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: (Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: (Dott.ssa Laura FILLIOL)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Vigone, li 20/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE